



ATTO DI AVVISO PER PUBBLICI PROCLAMI

IN OTTEMPERANZA ALL'ORDINANZA DEL 17 APRILE 2019, N. 502 RESA DAL TAR SICILIA - PALERMO,

SEZ. I, NEL GIUDIZIO R.G. N. 650/2019.

I sottoscritti Avv.ti Francesco Leone (C.F. LNEFNC80E28D976S – francescoleone@pec.it; fax 091/7794561), Simona Fell (C.F. FLLSMN85R68G273D – simona.fell@pec.it; fax 091/7794561), Rosy Floriana Barbata (c.f. BRBRYF87P65D423C; pec: florianabarbata@pec.it) difensori dei sig.ri:

COGNOME	NOME	NASCITA	DATA	CF
AGNELLO	MANFREDI	PALERMO	01/08/90	GNLMFR90M01G273I
AIUTO	PIETRO	ERICE	28/12/84	TAIPTR84T28D423C
ARDITA	LIVIA	CATANIA	14/09/89	RDTLVI89P54C351J
ARRIGO	LUCIANO	PALERMO	21/06/80	RRGLCN80H21G273C
ATRIA	MARIA GIOVANNA	GENOVA	01/10/91	TRAMGV91R41D969J
BARBAGALLO	MARIA SANTA	CATANIA	15/11/75	BRBMSN75S55C351Q
BIANCA	FRANCESCO	SIRACUSA	17/08/77	BNCFNC77M17I754O
BONANNO	NADIA	FRANKFURT AMMAIN	01/09/87	BNNNDA87P41Z112N
BONGIOVANNI	GIUSEPPE	PALERMO	08/08/84	BNGGPP84M08G273H
BONO	OLGA	MAZARA DEL VALLO	31/08/87	BNOLGO87M71F061X
CACIOPPO	ANTONELLA NUNZIA	PALERMO	21/12/87	CCPNNL87T61G273V
CANZONERI	GERMANA	PALERMO	06/03/92	CNZGMN92C46G273U
CAPIZZI	CALOGERO	RIBERA	01/12/81	CPZCGR81T01H269U
CARONIA	GIULIANA	PALERMO	13/05/88	CRNGLN88E53G273I
CASELLA	GREGORIO	PALERMO	24/08/90	CSLGGR90M24G273K
CORDARO	SILVIA	MUSSOMELI	18/09/82	CRDSLVR82P58F830S
CUCINELLA	GINEVRA	PALERMO	15/10/88	CCNGVR88R55G273I
DE CICCO	MARINA	PALERMO	14/03/89	DCCMRN89C54G273P
DISTEFANO	ANTONINA	AVOLA	24/05/84	DSTNNN84E64A522W
DOLCE	FRANCESCO	PALERMO	18/04/83	DLCFNC83D18G273U
DOLCE	ANTONINO	PALERMO	05/01/87	DLCNNN87A05G273E
FABIANO	DARIA	COSENZA	20/12/89	FBNDRA89T60D086R
FERRARO	ALESSANDRA FILIPPA	SANTO STEFANO QUISQUINA	09/05/82	FRRLSN82E49I356I
IORE	DANIELE	MESSINA	14/04/85	FRIDNL85D14F158X
GIGLIO	RENATA	CATANIA	04/12/82	GGLRNT82T44C351N
GULLOTTA	MELISSA	CATANIA	08/07/89	GLLMSS89L48C351L
LA LONGA	ALESSIA	AGRIGENTO	07/12/91	LLNLSS91T47A089H
LAURO	ALESSIA	SCIACCA	05/06/90	LRLSS90H45I533T
LO VERME	ROBERTA MARIA	CALTANISSETTA	18/07/85	LVRRT85L58B429G
LUCIDO	ROSA	PALERMO	20/01/88	LCDRSO88A60G273M
MAIENZA	FRANCESCA	PALERMO	27/09/86	MNZFNC86P67G273B
MAIORANA	PATRIZIA	MAZARA DEL VALLO	31/03/81	MRNPRZ81C71F061R
MARCHIAFAVA	ELISA	PALERMO	02/02/89	MRCLSE89B42G273Z

PALERMO	VERA	AGRIGENTO	01/08/86	PLRVRE86M41A089C
PARELLO	MARIA GRAZIA	AGRIGENTO	07/01/91	PRLMGR91A47A089M
POLLINA	VITO	ERICE	10/11/80	PLLVTI80S10D423L
SACCA'	GIOVANNI LUCA	MESSINA	25/09/85	SCCCGNN85P25F158Z
SANFILIPPO	ELISA	LEONFORTE	07/09/86	SNFLSE86P47E536T
SANTONOCITO	ANTONINO	CATANIA	31/03/90	SNTNNN90C31C351Y
SAPIENZA	GIUSEPPE MANUEL	PARTINICO	04/07/92	SPNGPP92L04G348N
SCALIA	FEDERICA	CATANIA	14/09/86	SCLFRC96P54C351L
URSO	DANILO	SAN CATALDO	26/06/86	RSUDNL86H26H792R

in base all'autorizzazione di cui all'ordinanza del 17 aprile 2019, n. 502 resa dal Tar Sicilia - Palermo, sez. I, nel giudizio R.G. n. 650/2019,

AVVISANO CHE

- l'Autorità adita è il TAR Sicilia – Palermo, sez. I;
- il ricorso incardinato ha il seguente n. di r.g. 650/2019;
- Il ricorso, presentato contro la Regione Siciliana, l'Assessorato alla Salute della Regione Siciliana, Dipartimento attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico, le Commissioni giudicatrici del concorso nominate con DDG. N. 2420 del 10/12/2018 e n. 2543 del 12/12/2018, nonché contro il Ministero della Salute e notificato anche alla controinteressata, la sig.ra Maida Chiara, ha ad oggetto l'esclusione degli odierni ricorrenti dall'accesso al corso di formazione specialistica in Medicina Generale relativo al triennio 2018/2021.

Con il ricorso sono stati impugnati i seguenti atti:

- della graduatoria del concorso per l'ammissione al Corso di formazione in Medicina Generale della Regione Sicilia triennio 2018/2021, D.D.G. n. 9/2018, pubblicata sul sito della Regione Sicilia (http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoSalute/PIR_DipartimentoOsservatorioEpidemiologico/PIR_DipartimentoOsservatorioEpidemiologico_News?stepThematicNews=det_news&idNews=198138114&thematicFilter=PIR_ArchivioNewsDipartimentoOsservatorioEpidemiologico) in data 11 gennaio 2019 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del 25 gennaio 2019 nella quale parte ricorrente risulta collocata oltre l'ultimo posto utile e, quindi, non ammessa al corso, nonché dei successivi scorrimenti di graduatoria anche se al momento sconosciuti;
- dell'allegato A e B al D.D.G. n. 9/2018, pubblicato in data 11 gennaio 2019 sul sito della Regione Sicilia (http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoSalute/PIR_DipartimentoOsservatorioEpidemiologico/PIR_DipartimentoOsservatorioEpidemiologico_News?stepThematicNews=det_news&idNews=198138114&thematicFilter=PIR_ArchivioNewsDipartimentoOsservatorioEpidemiologico);

Studio Legale Leone – Fell & C. s.r.l.

Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - Palermo - Via della Libertà n. 62 - 90143

Tel.: 0917794561 - Fax: 0917722955

www.avvocatoleone.com – info@avvocatoleone.com

P.IVA 06495860824

- del D.D.G. n. 30 del 14 gennaio 2019 con cui è stato sostituito l'allegato A della graduatoria definitiva a seguito di alcune rettifiche, nella quale parte ricorrente risulta collocata oltre l'ultimo posto utile e, quindi, non ammessa al corso, nonché dei successivi scorrimenti di graduatoria anche se al momento sconosciuti;
- della prova di concorso composta dal modulo risposte, dal questionario, dalla scheda anagrafica e del foglio istruzioni per la prova;
- di tutti gli atti della Commissione giudicatrice regionale della Regione Sicilia con particolare riferimento al verbale di correzione della prova scritta di parte ricorrente;
- degli atti della Commissione ministeriale con cui è stata predisposta e/o approvata la griglia delle risposte ai quesiti di esame ex art. 3, comma 5, del D.M. 7.03.2006 - "Versione A, B, C, D ed E";
- per quanto di ragione, di tutti i verbali delle Commissioni di concorso e delle Sottocommissioni d'aula della Regione presso la quale parte ricorrente ha espletato la prova di concorso;
- per quanto di ragione, dei verbali di svolgimento della prova del 17 dicembre 2018;
- per quanto di ragione, dei verbali di ricorrezione delle commissioni esaminatrici ed in particolare dei verbali n. 3 della I, III e VI commissione;
- per quanto di ragione, dei verbali n. 3 del 2 gennaio 2019 della III commissione e del 4 gennaio 2019 della I commissione nella parte in cui le medesime commissioni ormai decadute hanno ricorretto non più non più in forma anonima ed ormai ad abbinamenti fatti;
- di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale anche potenzialmente lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente;

I motivi su cui si fonda il ricorso sono di seguito sintetizzati.

I. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI ANONIMATO DELLE PROVE DI CUI ALL'ART. 14 DEL D. P. R. 9 MAGGIO 1994, N. 487 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA LEX SPECIALIS DEL CONCORSO DI CUI AL D.A. 1718/2018 - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL DECRETO DEL MINISTRO DELLA SALUTE DEL 7 MARZO 2006 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 97 COST. E DELL'ART. 3 COST. PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA NONCHÉ DELL'ART. 97 COST. PER VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO, TRASPARENZA ED IMPARZIALITÀ DELLA P.A. - ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ ED IRRAZIONALITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA, TRAVISAMENTO E SVIAMENTO DALLA CAUSA TIPICA

Con il primo motivo del ricorso, gli odierni proponenti hanno censurato la macroscopica violazione del principio dell'anonimato, a seguito delle operazioni di correzione espletate dalla Commissione esaminatrice.

Invero, a causa di alcuni errori nella correzione, secondo quanto si evince dai verbali

Studio Legale Leone – Fell & C. s.r.l.

Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - Palermo - Via della Libertà n. 62 - 90143

Tel.: 0917794561 - Fax: 0917722955

www.avvocatoleone.com – info@avvocatoleone.com

P.IVA 06495860824

depositati, è stata effettuata una ricorrezione degli elaborati.

Questo controllo tuttavia è avvenuto quando l'abbinamento, a seguito dell'apertura delle buste piccole contenenti la scheda anagrafica, era già stato completato (cfr. verbale n. 3 della I, III, VI commissione).

Tale circostanza ha palesemente violato uno dei principi cardini posti a presidio del regolare funzionamento delle procedure concorsuali.

Diversamente, la Commissione esaminatrice avrebbe dovuto procedere alla ricorrezione delle prove, senza avere la possibilità di conoscere le generalità dei candidati che avevano apposto le risposte.

Invece così facendo, l'Amministrazione procedente ha determinato la radicale invalidità della graduatoria finale, sul punto si richiama, su tutte, la pronuncia del *Consiglio di Stato, sez. III, n. 834 del 22 febbraio 2017*.¹

Appare doveroso, pertanto, soffermarsi sull'importanza rivestita dal principio dell'anonimato nelle procedure concorsuali e, in linea generale, in tutte le pubbliche selezioni.

Orbene, il rispetto del principio in parola risponde all'esigenza di salvaguardare la **segretezza degli autori delle prove scritte fino a quando la correzione non sia stata ultimata per tutti** al fine di garantire la parità di trattamento tra i candidati, che postula una valutazione obiettiva e scevra da manipolazioni dei loro elaborati. Tale esigenza dell'anonimato si traduce, infatti, a livello normativo, in regole che vincolano rigidamente il comportamento dell'amministrazione, imponendo una serie minuziosa di cautele e accorgimenti, diretta conseguenza della *ratio legis* di qualificare la garanzia e l'effettività dell'anonimato quale elemento costitutivo dell'interesse pubblico primario al cui perseguimento tali procedure selettive sono finalizzate; da ciò ne consegue, che laddove **l'Amministrazione si scosti dall'osservanza di tali regole, si determina una illegittimità rilevante e insanabile, venendo in rilievo una condotta già implicitamente considerata come offensiva in quanto connotata dall'attitudine a porre in pericolo, o anche soltanto minacciare, il bene protetto dalle regole stesse.** (cfr. CdS, Ad. Plen. N. 26 del 2013).

Si consideri, infine, che il principio dell'anonimato nelle suddette procedure si pone come diretta applicazione del principio costituzionale di uguaglianza e, nello specifico, di quelli del buon andamento e di imparzialità della Pubblica Amministrazione, la quale deve operare le proprie valutazioni senza lasciare alcuno spazio a rischi di condizionamenti esterni,

¹Secondo quanto rilevato dal giudice amministrativo di seconde cure: «**Nelle prove scritte dei pubblici concorsi o delle pubbliche selezioni di stampo comparativo una violazione non irrilevante della regola dell'anonimato da parte della Commissione determina de iure la radicale invalidità della graduatoria finale, senza necessità di accertare in concreto l'effettiva lesione dell'imparzialità in sede di correzione**».

garantendo, contestualmente, la *par condicio* tra i candidati.

Peraltro, anche se l'attribuzione di punteggio alla prova è rigorosamente legata al numero di risposte esatte contenute nell'elaborato di ciascun candidato, l'anonimato (cioè la non identificabilità dell'autore prima dell'attribuzione del punteggio) resta un valore tutelabile, soprattutto allo scopo di prevenire ed evitare eventuali manipolazioni dell'esito della prova.

Intervenendo sulla questione, infatti, **l'Adunanza plenaria**, ha ritenuto che«*mutuando la antica terminologia penalistica, può affermarsi che la violazione dell'anonimato da parte della Commissione nei pubblici concorsi comporta una illegittimità da pericolo c.d. astratto (cfr. in termini VI sez. n. 3747/2013 citata) e cioè un vizio derivante da una violazione della presupposta norma d'azione irrimediabilmente sanzionato dall'ordinamento in via presuntiva, senza necessità di accertare l'effettiva lesione dell'imparzialità in sede di correzione*»(cfr. Ad. Plen. Consiglio di Stato, n.28/2013).

E infatti, i Giudici Amministrativi hanno giustamente rilevato che, solo operando in ossequio al principio dell'anonimato della prova si possa garantire l'incorruttibilità dei Commissari esaminatori (cfr. TAR Sardegna, Cagliari, sez. I[^], sent. n. 229/2013).

In ragione di quanto sino ad ora rilevato la procedura oggetto del presente gravame è illegittima sotto tale profilo.

II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 29, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 17 AGOSTO 1999 N. 368 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA *LEX SPECIALIS* DI CUI AL D.A. N. 1718/2018 E DEI PRINCIPI DI LEGGE E REGOLAMENTO IN MATERIA DI SVOLGIMENTO DI PROVE CONCORSUALI E DI SELEZIONE DEI CONCORRENTI - ECCESSO DI POTERE PER DISPARITÀ DI TRATTAMENTO ED INGIUSTIZIA MANIFESTA; ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEI CANONI DI CONGRUITÀ, ADEGUATEZZA, IMPARZIALITÀ E TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA – ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DEI PRESUPPOSTI E PER SVIAMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA DALLA FUNZIONE TIPICA

Continuando nella narrazione delle censure sollevate dagli odierni ricorrenti, col secondo motivo viene posta l'attenzione sull'ulteriore illegittimità che ha caratterizzato l'*agere* amministrativo nel concorso *de quo*.

Nello specifico, in ossequio a quanto statuito dall'art. 10 del D.A. n. 1718/2018, si evince: «**La commissione deve completare i suoi lavori entro il termine perentorio di sette giorni dalla data dell'esame. Decorso detto termine, la commissione decade e si provvede alla sostituzione di tutti i membri della commissione stessa escluso il segretario**».

Ebbene, secondo quanto riportato dai verbali, le Commissioni I e III avrebbero violato la citata norma, in quanto riunitesi, ai fini della ricorrezione degli elaborati, rispettivamente in data 4

Studio Legale Leone – Fell & C. s.r.l.

Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - Palermo - Via della Libertà n. 62 - 90143

Tel.: 0917794561 - Fax: 0917722955

www.avvocatoleone.com – info@avvocatoleone.com

P.IVA 06495860824

gennaio e 2 gennaio 2019, ovvero ben al di là dei 7 giorni prescritti! (cfr. verbali n. 3 della I e della III commissione).

Pertanto, dalla superiore violazione ne consegue la diretta invalidità di tutti gli atti successivamente adottati dall'Amministrazione procedente, incluso la stessa graduatoria finale che si qualifica come atto conclusivo di tutto l'*iter* procedimentale espletato.

III. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PATERNITÀ DELLA PROVA DI CONCORSO - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E PAR CONDICIO DEI CONCORRENTI.

Con il terzo motivo del ricorso introduttivo, gli odierni ricorrenti hanno, altresì, censurato la lesione di un ulteriore principio basilare delle procedure concorsuali, ovvero quello della certezza della paternità dell'elaborato da parte dei partecipanti.

Si è già avuto modo di illustrare le dinamiche che hanno caratterizzato la manifesta illegittimità dell'attività amministrativa. Ebbene, rispetto a quanto già esposto occorre, altresì, integrare la fattispecie relativa alla mancanza di un codice a barre identificativo all'interno del modulo risposte. A causa di tale difetto, non è del tutto fantasioso ipotizzare uno scambio del citato modulo tra gli stessi candidati! Del resto, tale supposizione è avvalorata dagli stessi verbali del concorso che attestano come molte prove sono state ricorrette perché presentavano una difformità tra il codice contenuto nel modulo risposte e quello del questionario.

Alla luce di tale difformità, molte prove sono state lette in maniera errata dal lettore ottico che ha corretto in base al correttore indicato nel codice del modulo risposte.

Conseguentemente è proprio per questo che si è resa necessaria una seconda correzione manuale degli elaborati che, come sopra descritto, è avvenuta in violazione del principio dell'anonimato delle prove.

A tutto ciò, si consideri la totale assenza di controlli delle generalità dei candidati al momento della consegna delle prove, impedendo, così, di verificare se i dati inseriti nella scheda anagrafica fossero veritieri e di conseguenza, stabilire in maniera incontrovertibile la paternità delle stesse.

IV. VIOLAZIONE DELLA *LEX SPECIALIS* DEL CONCORSO E IN PARTICOLARE DELL'ART. 7 D.A. 1718/2018 – VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E PAR CONDICIO DEI CONCORRENTI - DISPARITÀ DI TRATTAMENTO

Com'è noto, il principio di imparzialità, che trova la propria fonte nel combinato disposto degli artt. 3 e 97 della Costituzione, disegna un preciso onere in capo la Pubblica Amministrazione di svolgere la propria attività nel pieno rispetto dell'obbligo di perseguimento della giustizia sostanziale, evitando discriminazioni e arbitri nell'attuazione dell'interesse pubblico.

Ebbene, com'è stato minuziosamente argomentato con il ricorso introduttivo, la procedura concorsuale *de qua* è stata caratterizzata da plurimi episodi che hanno minato i supremi principi di Trasparenza e della *par condicio* dei concorrenti.

Nello specifico, è stato evidenziato, in assoluto spregio alla *lex specialis, rectius* all'art. 7 del bando di concorso, la notevole tardività (ben 80 minuti oltre l'ora prestabilita) che ha contraddistinto l'inizio della prova, così come documentato dal verbale n.1 della V Commissione.

Stando a quanto riportato dal citato verbale, la causa di cotanto ritardo sarebbe da attribuire ad una svista ad opera dell'Amministrazione precedente, concretizzatasi nell'apposizione del timbro e della firma dei plichi in una posizione non conforme.²

Tale errore ha comportato il ritiro dei plichi viziati e la conseguente sostituzione degli stessi; tuttavia è bene sottolineare, durante le operazioni di sostituzione dei plichi, i candidati hanno avuto la possibilità di visualizzare *ante tempus* parte delle domande, oggetto del test con una manifesta violazione della *par condicio* tra i partecipanti.

Inoltre, ad inficiare ulteriormente la procedura *de qua*, si è aggiunta la circostanza per la quale, nonostante fosse espressamente vietato allontanarsi per tutta la durata della prova, la commissione ha permesso a moltissimi candidati di alzarsi per recarsi in bagno.

Nel corso di una procedura esente da vizi probabilmente tale circostanza non sarebbe particolarmente rilevante, ma in un concorso in cui le illegittimità hanno riguardato ogni momento della prova non può dirsi lo stesso.

Infine, si rileva come anche nella distribuzione del materiale per l'espletamento della prova si siano verificate delle illegittimità. Ed infatti, secondo quanto disposto dal bando «*ai fini dell'espletamento della prova a ciascun candidato vengono consegnati: un modulo anagrafico da compilare, un modulo su cui riportare le risposte alle domande (i due moduli sono un unico foglio diviso da linea tratteggiata per facilitarne la separazione che dovrà essere effettuata solo al termine del tempo a disposizione), il questionario con le domande oggetto della prova di esame progressivamente numerate, le istruzioni per lo svolgimento della prova e due buste di cui una piccola e una grande*»; ciononostante, secondo quanto attestato nei citati verbali, alcuni candidati si sono ritrovati ad avere più di un modulo risposte, alcuni dei quali già contrassegnati!

A ragion del vero, si segnala che solo alcuni candidati hanno denunciato prima dell'inizio della prova la suddetta irregolarità, mentre altri ne hanno dato comunicazione alla Commissione solo al

²Secondo quanto descritto nel verbale d'aula, le operazioni di timbratura e sottoscrizione dei relativi plichi andavano effettuate in alto a destra e non, come realmente verificatosi, in alto a sinistra.

termine della stessa; altri ancora, addirittura, hanno occultato il vizio, imbustando e consegnando il tutto all'Amministrazione odiernamente resistente in giudizio.

Alla luce delle superiori argomentazioni è stato richiesto al TAR Sicilia - Palermo:

- **in via cautelare**, previa sospensione dell'efficacia dei provvedimenti impugnati, meglio individuati in epigrafe, ordinare alla Regione Sicilia di provvedere alla conseguente iscrizione – anche, sia pure in ipotesi in sovrannumero e/o senza borsa - dell'odierna parte ricorrente al corso di formazione specialistica in medicina generale per la Regione Sicilia triennio 2018/2021;
- **nel merito**, accogliere il presente ricorso e per l'effetto annullare i provvedimenti in epigrafe indicati, ed ammettere parte ricorrente al corso di formazione specialistica in Medicina Generale triennio 2018/2021 della Regione Sicilia con condanna delle Amministrazioni intimete al risarcimento del danno in forma specifica ex art. 30, comma 2 del c.p.a., o, in subordine, disporre l'annullamento del concorso e la riedizione dello stesso.

AVVISANO INOLTRE CHE

Ai sensi di quanto stabilito dal Giudice Amministrativo con l'ordinanza n. 502/2019 pubblicata il 17 aprile 2019 si dispone *“nelle more della celebrazione del giudizio di merito sussistano – alla luce dell'elevato numero dei soggetti in questione - i presupposti di legge per autorizzare l'istanza della parte ricorrente di integrazione del contraddittorio nei confronti dei suddetti soggetti mediante notificazione del ricorso per pubblici proclami, disponendo, ai sensi dell'art. 52, comma 2, c.p.a., il quale richiama l'art. 151 c.p.c., che **la stessa avvenga mediante pubblicazione, per 30 giorni, sul sito web ufficiale dell'Assessorato salute della Regione Siciliana, nello specifico portale dedicato alla procedura per cui è causa**”*

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso (R.G. 650/19) nell'apposita pagina del TAR Sicilia - Palermo.

AVVISANO INFINE CHE

Al presente avviso è allegato il testo integrale del ricorso introduttivo e l'ordinanza n. 502/2019 emessa dal TAR della Sicilia - Palermo, sez. I.

L'Assessorato alla Salute della Regione Siciliana dovrà - in ottemperanza a quanto disposto dal Giudice Amministrativo - rilasciare alla parte ricorrente al seguente indirizzo pec **florianabarbata@pec.it** un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione con la specifica indicazione della data in cui è avvenuta entro 5 giorni dalla ricezione del presente avviso.

Studio Legale Leone – Fell & C. s.r.l.

Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - Palermo - Via della Libertà n. 62 - 90143

Tel.: 0917794561 - Fax: 0917722955

www.avvocatoleone.com – info@avvocatoleone.com

P.IVA 06495860824